



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PETRUCCI</u> | ALDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>MARZANO</u> | SERGIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>MARTURANO</u> | CATALDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 435/06 depositato il 10/02/2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRPEF 2000 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 024 MANDURIA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C-SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

difeso da:
[REDACTED]



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 06

UDIENZA DEL

25/05/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

1041

PRONUNCIATA IL:

25 MAG 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

-9 SET 2011

Il Segretario

SEGRETARIO
Dott. Giuseppe PERILLO

Il sig. [REDACTED], rappresentato e difeso [REDACTED] dal dr. Vito Montanaro, [REDACTED] ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione (richiesta successivamente depositata), dell'avviso d'accertamento notificato il 16.12.2005, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto ha rettificato la dichiarazione dei redditi presentata accertando maggior IRPEF 2000 per €. 9.042,04, maggiori addizionali per €. 439,01 ed erogando sanzioni per €. 9.841,799.828,14.

Spiega, il ricorrente, che l'avviso opposto è conseguenza di altro avviso d'accertamento emesso nei confronti della "[REDACTED]" srl, (di cui è socio per il 33,33%), per una pretesa indebita deduzione di quote d'ammortamento di beni strumentali e di servizi per gli anni 1998-1999, indebita perché riferita ad operazioni inesistenti. Precisa che, ance avverso tale avviso, perché del tutto infondato, è stato proposto ricorso dalla citata srl e che, su un'ipotesi di reato per utilizzo di fatture false, si è già pronunciato il Tribunale penale di Taranto assolvendo l'Amministratore della Società con formula piena.

Ha chiesto, pertanto, la discussione di questo ricorso contestualmente a quello proposto dalla "[REDACTED]" srl e, comunque, l'annullamento del provvedimento opposto e la condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Taranto, premettendo di aver emesso l'avviso d'accertamento nei confronti della citata Società a seguito dei verbali di constatazione redatti dall'Ufficio IVA di Taranto in data 24.01.2001, dalla Guardia di Finanza di Taranto in data 16.04.2003, e dopo aver eseguito i necessari ed opportuni riscontri con gli elementi, i dati, le notizie e le informazioni acquisite dall'Anagrafe tributaria.

Contesta, quindi, la infondatezza del provvedimento lamentata dal ricorrente, alla luce della vigente normativa di legge e delle numerose sentenze della Corte di Cassazione, che hanno sempre più consolidato il principio secondo il quale si presume la distribuzione ai soci degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria. E ciò, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio ed indipendentemente dalla effettiva percezione degli utili stessi.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.

Con ordinanza del 16.05.2007, il Collegio ha rigettato la istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Nel frattempo, nelle more della discussione nel merito del ricorso, sulla controversia con la "[REDACTED]" srl per l'anno 2000, da cui discende l'atto in discussione, si è già pronunciata la 6^a Sez. di questa CTP con la sentenza n. 174/06/08 (sentenza che ha seguito altre due sentenze le nn. 173/06/08 e 172/06/08, per gli anni 1998 e 1999), con la quale è stata riconosciuta la deducibilità della quota d'ammortamento. Di conseguenza, è infondata e illegittima la pretesa dell'Ufficio nei confronti della società ed è, quindi, anche infondata e illegittima la pretesa avanzata nei confronti dell'odierno ricorrente.

Tanto, senza neanche considerare la sentenza pronunciata dal Giudice del Tribunale Penale di Taranto - Sez. stacc. di Manduria nei confronti del Sig. [REDACTED], amministratore della "[REDACTED]" con la motivazione che il fatto non sussiste, sentenza che, pur non costituendo giudicato esterno a favore del ricorrente, rappresenta indubbiamente una fonte di prova della quale il giudice tributario non può non tener conto nel quadro indiziaro complessivo.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato per il periodo d'imposta 2000 e la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Taranto al pagamento delle spese del giudizio.

LA COMMISSIONE

Visto il ricorso e la documentazione allegata

Vista la nota di controdeduzioni dell'Ufficio

Viste le sopra citate sentenze di questa CTP, con le quali, per gli anni 1998-1999, è stata riconosciuta erronea l'attribuzione degli utili contestati alla "E [REDACTED]" srl e, di conseguenza, è stata acclarata la erronea loro distribuzione ai soci, tra i quali c'è il sig. Massimo Vincenzo

Vista anche la sopra citata sentenza del Tribunale Penale di Taranto emessa nei confronti dell'amministratore della "E [REDACTED]", sig. M. [REDACTED], sentenza che, pur non costituendo giudicato esterno, questo Collegio ritiene di non poter e di non dover ignorare

Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto, che il provvedimento impugnato debba essere annullato e che le spese del giudizio siano da porre a carico della parte soccombente

PQM.

In accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate di Taranto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in € 500,00, oltre IVA e CAP, come per legge.

Taranto, il 25.5.2011

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE